

STATUTO

I BAMBINI DI TRUFFAUT COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BITRITTO BA VIA APORTI 6

Numero REA: BA - 494324

Codice fiscale: 06561970721

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 4292 di raccolta

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.1 E' costituita, ai sensi della legge 381/91, una società cooperativa a capitale variabile e a mutualità prevalente, retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata:

"I BAMBINI DI TRUFFAUT Cooperativa Sociale"

Fermo il disposto dell'articolo 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le clausole inerenti ai requisiti delle cooperative a mutualità prevalente sono contenute negli articoli 36.5, 36.6 e 37.4 dello statuto. Ai fini dell'articolo 2514 primo comma lettera b) c.c. il presente statuto non prevede l'emissione di strumenti finanziari.

1.2 Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, codice civile l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

2.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative ed ha per scopo quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge n. 381/91.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina e al trattamento economico dei rapporti mutualistici di lavoro tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

E' facoltà per la società cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della società cooperativa.

La Cooperativa si avvale di tutte le facilitazioni previste

dalle apposite leggi vigenti in materia.

2.2 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita al punto precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

- * Produzione e diffusione della cultura attraverso convegni, mostre, rassegne, corsi ed iniziative nel campo della cultura umanistica e scientifica, iniziative di orientamento alla lettura e alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale e teatrale, iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione dei dialetti, della cultura e del mondo popolare, progetti riguardanti situazioni di particolare emarginazione culturale e sociale, altre iniziative simili;

- * attività sociali, culturali, educative per la diffusione dell'arte, della cultura, della musica, del teatro. del cinema, promuovendo e realizzando iniziative culturali degli studenti e dei giovani, in collaborazione con lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni ed altri enti; nonché convegni, conferenze incontri, attività di raccolta di fondi e di beni per lo studio e la conservazione del territorio, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni aventi finalità analoghe;

- * servizi e consulenze organizzative nella preparazione e nell'allestimento di musei, gallerie mostre manifestazioni espositive, convegni, congressi, riunioni, corsi, visite guidate nel campo artistico, culturale, scientifico e didattico;

- * organizzazione e gestione di uffici stampa, pubbliche relazioni per enti, società, mostre, musei, biblioteche nonché animazione socioculturale nelle biblioteche, centri sociali per anziani;

- * progetti e servizi editoriali realizzati attraverso la produzioni di organi di informazione, quotidiani, periodici, pubblicazioni, editoria elettronica, edizioni fonografiche, audiovisive e in CDrom in campo artistico, culturale e didattico.

In conformità e nei limiti della legislazione in materia, potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, con modalità definite da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

SEDE

Articolo 3

3.1 La società ha sede nel Comune di **Bitritto** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e per le sedi secondarie.

DURATA

Articolo 4

4.1 La durata della società è stabilita sino al **trentuno dicembre duemilacinquanta** e potrà essere prorogata, salvo il diritto di recesso spettante ai soci, o anche anticipatamente sciolta a norma di legge.

PATRIMONIO

Articolo 5

5.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro **50,00** (cinquanta virgola zerozero) ciascuna;

b) dalla riserva legale, formata con la quota degli utili netti annuali di cui all'articolo 2545 quater, primo comma, codice civile, e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi di soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli utili netti annuali a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti a norma di legge.

5.2 L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previste dagli articoli 2529 e 2545 quinquies, secondo comma, codice civile.

DOMICILIAZIONE

Articolo 6

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, si intende eletto ove risultante dai libri sociali.

SOCI, AMMISSIONE

Articolo 7

7.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla legge fermo quanto indicato all'art.1 dello statuto.

7.2 Possono essere soci cooperatori ordinari tutte le persone

fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una esperienza professionale almeno biennale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, che abbiano maturato un'esperienza professionale almeno biennale nel settore tecnico e/o amministrativo e che abbiano una preparazione/formazione professionale qualificata nel settore tecnico e/o amministrativo delle imprese sociali (diploma di maturità e/o di laurea, specializzazioni, master, ecc.).

I soci persone fisiche instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese di cui all'articolo 2527, secondo comma, codice civile.

7.3 Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, e codice fiscale; nel caso in cui l'aspirante socio sia un soggetto diverso da persona fisica, e ciò sia compatibile con l'oggetto sociale, dovranno essere indicati i dati identificativi dell'ente e i dati anagrafici del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.38 del presente statuto.

7.4 Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata A.R. e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla ricezione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda

di ammissione; è salvo il ricorso all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528, quarto comma, codice civile.

OBBLIGHI DEL SOCIO

Articolo 8

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio è tenuto inoltre:

- a versare una quota associativa annua nella misura stabilita dall'organo amministrativo;
- a versare le somme comunque dovute alla società per effetto delle obbligazioni assunte;
- al rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio e di quelle sostenute nel comune interesse dei soci;

Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento dei versamenti richiesti.

8.2 Il valore nominale delle quote e del sovrapprezzo potrà essere coperto mediante conferimento in danaro.

8.3 I soci sono, inoltre, obbligati ad osservare lo statuto, il regolamento interno, se deliberato, e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

Articolo 8 bis

(categorie speciale di soci)

8b.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

8b.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8b.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8b.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, per un termine non superiore a 5 anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8b.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8b.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8b.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8b.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

8b.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8b.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8b.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 8 ter

(soci volontari)

8t.1 (requisiti) Ai sensi dell'art.2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

8t.2 (Domanda di ammissione) Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

8t.3 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al presente statuto; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro volontario sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere

dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

RECESSO

Articolo 9

9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge in materia di società cooperativa e in materia di società a responsabilità limitata, questi ultimi in quanto applicabili, hanno diritto di recedere i soci che:

- a) abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

9.2 Spetta all'organo amministrativo accertare l'esistenza dei presupposti del recesso e provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 codice civile.

ESCLUSIONE

Articolo 10

10.1 Il socio può essere escluso, oltre che nei casi indicati dagli articoli 2531 e 2533 codice civile, quando:

- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01.

Il socio potrà essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa

10.2 Il socio moroso deve essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R., a eseguire i conferimenti.

Trascorsi trenta giorni dall'intimazione senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società.

10.3 In ogni caso, l'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo.

MORTE DEL SOCIO

Articolo 11

11.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla

liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 2535 codice civile.

11.2 Tuttavia, gli eredi che siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare in luogo del socio deceduto.

Nel caso in cui la quota non sia divisibile fra gli eredi, questi nominano un rappresentante comune che rappresenta gli eredi in tutti i loro rapporti con la società e ne danno comunicazione per iscritto all'organo amministrativo.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Articolo 12

12.1 Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare al socio defunto), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate per capitale e sovrapprezzo, qualora quest'ultimo sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma, codice civile, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

12.2 La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. e, nel termine di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi al pagamento.

CESSIONE DELLA QUOTA

Articolo 13

13.1 Le quote sociali non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.

13.2 Il trasferimento della quota avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 2530 codice civile.

13.3 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Inoltre, se nello stesso termine si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti della somma ricevuta per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

AMMINISTRATORI

Articolo 14

14.1 La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 15

15.1 La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci

cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Articolo 16

16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

16.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.3 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.4 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri nominati dall'assemblea, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente.

17.2 Le decisioni del Consiglio, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

18.1 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio

di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

18.5 Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci, se nominati.

18.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

18.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

18.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

19.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e in particolare sono ad esso riconosciuti

te tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi socia-

li, escluse soltanto quelle che dalla legge o dal presente statuto sono riservate in modo tassativo all'assemblea.

L'organo amministrativo ha, tra le altre, la facoltà di effettuare qualsiasi operazione per accedere a finanziamenti e crediti consentiti da leggi speciali a breve, medio e lungo termine, di disporre le aperture di conto corrente di ogni genere con possibilità di prelevamenti da detti conti anche mediante emissione di assegni - anche allo scoperto nei limiti del fido consentito -, di provvedere al rilascio di pagherò diretti, cambiali tratte, alla girata di cambiali, assegni e vaglia cambiari allo sconto ed all'incasso, alla richiesta di apertura di credito in conto corrente e di credito in genere, anticipazioni su titoli, effetti e/o documenti, acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'articolo 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni, e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e privato, transigere e compromettere. Potrà compiere operazioni di qualunque genere presso Banche e Istituti di Credito. Inoltre, potrà deliberare sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, e predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali e agli investimenti.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, a organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, e, ove ricorrano i presupposti di legge, all'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente; inoltre, potrà deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e a consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

19.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.

19.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

RAPPRESENTANZA

Articolo 20

20.1 La rappresentanza della società, fermo quanto in appresso, è regolata dalla legge

20.2 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o al Vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, o agli Amministratori delegati nei limiti della delega.

Gli stessi sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Hanno facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

20.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 21

21.1 Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22

22.1 Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2543, primo comma, codice civile, i soci devono obbligatoriamente nominare un collegio sindacale; possono altresì nominarlo anche qualora non sia obbligatorio.

COMPOSIZIONE E DURATA

Articolo 23

23.1 Il collegio sindacale quando nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

23.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili.

23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra iscritti in albi di professioni legali o contabili

23.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.5 I sindaci sono rieleggibili.

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Articolo 24

24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

24.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

24.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 codice civile.

CESSAZIONE DALLA CARICA

Articolo 25

25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

26.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, codice civile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2545 codice civile, i sindaci devono indicare specificatamente, nella relazione di cui all'articolo 2429 codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico della società.

26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferen-

za o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18.8 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

COMPENSI DEI SINDACI

Articolo 27

27.1 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 28

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

DIRITTO DI VOTO

Articolo 29

29.1 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

29.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni quota possedute, con un massimo di cinque voti.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 30

30.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

30.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo

inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

30.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo 31

31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28 lettere a), d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti ai soci spettanti, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

31.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella provincia ove è la sede della cooperativa

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

31.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

31.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto e tutti gli amministratori e i sindaci, questi ultimi se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e/o i sindaci, questi ultimi se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 32

32.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di

amministrazione o in sua assenza dal vice Presidente. In caso

di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

32.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

32.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Articolo 33

33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante

33.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

33.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

33.4 La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci, ove nominati, né ai dipendenti della società.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 34

34.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nomina-

to, o dal notaio.

34.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e se plurimi, i voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

34.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Articolo 35

35.1 L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nei casi previsti dal precedente articolo 28 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci.

35.2 L'assemblea in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

35.3 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci.

35.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

35.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma, codice civile.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 36

36.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

36.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e nella relazione di cui all'articolo 2428 codice civile indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico della società e illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Inoltre, l'organo amministrativo e i sindaci, se nominati,

documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 codice civile.

36.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dal citato articolo 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

36.4 Ai sensi dell'articolo 2545 sexies codice civile, spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i ristorni da riconoscere ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici forniti dagli stessi ed evidenziati separatamente nel bilancio; l'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta, aumento delle quote detenute da ciascun socio

36.5 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinando:

a) non meno del trenta per cento a riserva legale indivisibile;

b) una quota, ricorrendone le condizioni, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque come per legge

c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e, in ogni caso, non superiore alla percentuale massima prevista dall'articolo 2514, primo comma, lettera a), codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici, ragguagliato al capitale effettivamente versato. In ogni caso, il dividendo potrà essere distribuito ai soci solo ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 2545 quinquies, secondo comma, codice civile;

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

e) ciò che resta a fini mutualistici.

36.6 Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento;

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37

37.1 La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai nu-

meri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 codice civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

37.2 In tali casi, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

37.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

37.4 In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, ai sensi dell'articolo 2514, lettera d), codice civile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque come per legge

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 38

38.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

38.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà, nei casi in cui è ammissibile per legge, in via irrituale secondo equità.

38.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

38.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

38.5 La disciplina sopra prevista si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero a quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale

38.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

39.1 I rapporti tra la società e i soci potranno essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra

la società e i soci.

39.2 Detti regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo 35.2

Firmato: Giancarlo Visitilli - notaio Domenico Guaccero (segue sigillo)